



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione infortuni

Assicurazione obbligatoria e facoltativa contro gli infortuni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF del 20.3.1981)

Edizione 01.2024

Sommario

L'essenziale in breve	3
-----------------------	---

Parte A **Condizioni quadro del contratto** **di assicurazione**

A1	Contenuto del contratto	5
A2	Durata del contratto	5
A3	Disdetta del contratto	5
A4	Premi	5
A5	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	5
A6	Obblighi d'informazione	6
A7	Sanzioni	6

L'essenziale in breve

La presente panoramica informa sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Basi giuridiche

Trovano applicazione le disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), nonché le relative ordinanze. Leggi e ordinanze sono in ogni caso preminenti rispetto alle indicazioni di seguito riportate.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Quali persone sono assicurate?

- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF
L'assicurazione copre tutti i lavoratori dipendenti occupati in Svizzera, compresi lavoratori a domicilio, apprendisti, praticanti e volontari.
- Assicurazione facoltativa contro gli infortuni ai sensi della LAINF
L'assicurazione copre le persone che esercitano un'attività lavorativa indipendente e i loro familiari occupati nell'azienda non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Quali prestazioni sono assicurate?

L'assicurazione copre gli infortuni professionali (IP) e gli infortuni non professionali (INP). Le malattie professionali sono equiparate agli infortuni professionali. I lavoratori dipendenti che in media lavorano meno di 8 ore alla settimana nella stessa azienda sono assicurati solamente contro gli infortuni professionali; per tali persone, gli infortuni verificatisi sul tragitto casa-lavoro sono parimenti considerati infortuni professionali.

L'assicurazione copre

- le spese di cura quale il trattamento medico, la degenza ospedaliera nel reparto comune, ecc.;
- un'indennità giornaliera: max 80% del guadagno assicurato, dal 3° giorno;
- la rendita d'invalidità: max 80% del guadagno assicurato;
- le rendite per i superstiti: 40% del guadagno assicurato per vedovi e vedove; 15% del guadagno assicurato per ogni orfano di padre o di madre; 25% del guadagno assicurato per ogni orfano di padre e di madre. La somma di tutte le rendite per superstiti può ammontare al massimo al 70% del guadagno assicurato.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'assicurazione tra l'altro

- gli infortuni causati intenzionalmente – in questo caso le spese funerarie sono tuttavia assicurate;
- gli infortuni occorsi durante il servizio militare in un esercito straniero e gli infortuni subiti in caso di partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo.

In caso di colpa grave – oppure se la persona assicurata si espone a pericoli straordinari e atti temerari – AXA può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni ai sensi di legge.

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui il rapporto di lavoro ha inizio o sussiste per la prima volta il diritto al percepimento del salario, in ogni caso comunque dal momento in cui inizia il suo tragitto per recarsi al lavoro.

La copertura assicurativa si estingue

- per gli assicurati in regime obbligatorio, al termine del 31° giorno successivo alla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Per gli occupati a tempo parziale assicurati soltanto contro gli infortuni professionali, la copertura assicurativa si estingue invece l'ultimo giorno di lavoro;
- per gli assicurati in regime facoltativo, 3 mesi dopo aver cessato la propria attività indipendente o il rapporto di collaborazione come familiare – oppure con l'ingresso nell'assicurazione obbligatoria.

Cosa bisogna fare al termine della copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali?

- Verificare la possibilità di una proroga mediante assicurazione per convenzione (per un massimo di 6 mesi).
- Informare la cassa malati, qualora risulti sospesa la copertura infortuni ai sensi della LAMal.

Che cosa significa «guadagno assicurato»?

Nell'assicurazione LAINF, sono considerati come guadagno assicurato i salari lordi fino a concorrenza dell'importo massimo fissato dalla legge – attualmente CHF 148 200.– per persona e anno (stato: 1° gennaio 2017).

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio viene computato sulla base dei tassi di premio riportati nella polizza.

In caso di premio provvisorio, il premio effettivo viene calcolato a fine anno sulla base delle somme salariali LAINF effettive; un'eventuale differenza rispetto al premio provvisorio viene rimborsata o ulteriormente addebitata. Il premio provvisorio per l'anno successivo viene adeguato in base ai nuovi dati (disposizione A4.2 CGA).

In caso di variazioni delle tariffe di premio o di classificazione dell'azienda nelle rispettive classi e gradi, AXA può esigere che il contratto di assicurazione venga adeguato per l'anno successivo. AXA comunica il nuovo premio al più tardi 2 mesi prima della fine dell'anno di assicurazione.

Chi paga i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?

Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro. In linea di principio i premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei dipendenti; sono tuttavia possibili convenzioni derogative a favore del dipendente.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto a:

- pagare puntualmente il premio;
- in caso di uscita, informare gli assicurati circa i necessari provvedimenti da adottare, ad es. circa l'assicurazione per convenzione e l'informazione alla cassa malati;
- dichiarare i salari, salvo in caso di premio forfetario concordato;
- notificare immediatamente ad AXA gli infortuni occorsi;
- informare AXA entro 14 giorni sui cambiamenti sostanziali concernenti il genere di azienda o la situazione aziendale.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza.

L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per 1 ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Per quanto concerne l'impiego dei dati, trovano applicazione le disposizioni di legge.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Contenuto del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari di Assicurazione (CCA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data che è indicata nella polizza.

- L'assicurazione facoltativa cessa per il singolo assicurato
- con la revoca del contratto;
 - con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;
 - 3 mesi dopo la cessazione dell'attività lavorativa indipendente o della collaborazione come familiare assicurato a titolo non obbligatorio;
 - con l'esclusione.

A3 Disdetta del contratto

A3.1 Disdetta alla scadenza

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto fino a 3 mesi prima della scadenza.

A3.2 Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto previsto alla disposizione A5.2.

A4 Premi

A4.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata. Il supplemento per pagamento rateale si basa sull'art. 117 OAINF.

A4.2 Calcolo dei premi in caso di assicurazione con premio provvisorio

Qualora sia stato concordato un premio provvisorio, il premio definitivo viene calcolato sulla base dei salari LAINF che lo stipulante dichiara annualmente a fine anno o dopo la risoluzione del contratto. A tale riguardo, AXA mette di volta in volta a disposizione dello stipulante un apposito modulo di dichiarazione.

Le differenze di premio o i rimborsi sono esigibili dal momento in cui il conteggio viene consegnato allo stipulante. Il premio definitivo costituisce il premio provvisorio per l'anno di assicurazione successivo all'anno in cui è stato effettuato il conteggio.

Qualora lo stipulante ometta di rinviare ad AXA il modulo di dichiarazione entro il termine da essa fissato, il conteggio del premio viene allestito da AXA sulla base della decisione a riguardo.

A4.3 Assicurazione con premio forfetario

Qualora venga concordato un premio forfetario, AXA rinuncia a un conteggio annuale del premio sulla base dei salari effettivi.

Se nell'assicurazione obbligatoria la somma salariale effettiva supera l'importo di CHF 40 000, lo stipulante è tenuto a darne comunicazione ad AXA.

Qualora nell'assicurazione facoltativa il salario effettivo fino a concorrenza dell'importo massimo LAINF si discosti di oltre il 10% rispetto al salario precedente, lo stipulante è tenuto a notificarlo ad AXA.

A5 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A5.1 Comunicazione di AXA

AXA può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verificano cambiamenti nei seguenti ambiti:

- tariffa di premio o classificazione dell'azienda nelle rispettive classi o gradi ai sensi dell'art. 92 cpv. 5 LAINF;
- tasso di premio netto;
- percentuale del supplemento per le spese amministrative;
- supplemento di premio per la prevenzione degli infortuni;
- contributo per le indennità di rincarato.

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 2 mesi prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A5.2 Disdetta da parte dello stipulante

In caso di aumenti del tasso di premio netto o della percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto entro 30 giorni dalla ricezione della rispettiva comunicazione, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso il contratto si estingue alla scadenza dell'anno di assicurazione.

A5.3 Assenso all'adeguamento contrattuale
Qualora non venga effettuata alcuna disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento contrattuale è considerato come accettato.

A6 Obblighi d'informazione

A6.1 Comunicazione con AXA
Lo stipulante o l'assicurato e/o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A6.2 Adeguamento contrattuale da parte di AXA
Fa stato quanto previsto alla disposizione A5.

A6.3 Disdetta del contratto
Fa stato quanto previsto alla disposizione A3.

A7 Sanzioni

AXA non concede alcuna copertura né risponde del pagamento di un sinistro e nemmeno concede un qualsivoglia altro vantaggio di cui nel presente documento, nella misura in cui la garanzia della copertura, il pagamento del danno o la concessione del vantaggio esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o qualsiasi legge o regolamento di carattere economico o commerciale di Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti d'America, della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.



Notificare un sinistro?

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido –
online all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

[AXA.ch](https://www.axa.ch)
[myAXA.ch](https://www.myaxa.ch) (portale clienti)